

riduzione del numero degli ATO;

definizione di obiettivi ambiziosi sul recupero di materia;

introduzione di una serie di criteri e strumenti per il controllo dell'attività degli ATO;

iniziative volte al riciclo ed al riutilizzo di materiale recuperato.

Il limite più importante della legge è che sono rimandati a momenti successivi gli strumenti per la applicazione della stessa, in particolare il piano regionale di gestione dei rifiuti.

Fino alla approvazione di tale piano sarà impossibile esprimere una valutazione sulla capacità da parte della regione di incidere su questa tematica. Al momento manca infatti completamente l'individuazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e delle iniziative finalizzate all'implementazione della raccolta differenziata.

Inoltre non si può fare a meno di evidenziare che l'obiettivo di raccolta differenziata relativo all'anno in corso (20 per cento di raccolta differenziata e 15 per cento di recupero di materia) appare assolutamente irrealistico rispetto ai dati storici della regione e a quanto la Commissione ha avuto modo di constatare nel corso delle missioni effettuate in Sicilia.

PAGINA BIANCA

CONCLUSIONI

Le verifiche in relazione alla problematica dei rifiuti nella regione siciliana hanno dimostrato la necessità di una scrupolosa applicazione della legge nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Infatti, l'inefficienza che si è avuto modo di constatare non è dipesa da ipotetiche complicazioni di natura burocratica conseguenti alle procedure disciplinate dalle norme, ma dalla assoluta inettitudine di un regime in deroga a realizzare lo scopo finale di uno smaltimento dei rifiuti in sintonia con la salvaguardia di quegli interessi che la legge intende tutelare in materia ambientale.

Il problema dello smaltimento dei rifiuti non può considerarsi risolto per il solo fatto, per così dire, che per gli stessi vengano trovati luoghi ove concentrarli, perché la questione non è di spostare i rifiuti da un luogo ad un altro, ma di smaltirli senza danno per l'ambiente.

Attualmente in Sicilia il ciclo dei rifiuti può, più realisticamente, essere definito un "non ciclo", in quanto i rifiuti vengono conferiti in discarica e vi sono percentuali di raccolta differenziata bassissime in quasi tutti i comuni siciliani.

Tamponare, nell'emergenza, le problematiche relative alle discariche attraverso il regime in deroga ad oggi non ha avuto altro effetto che aggravare ulteriormente la situazione e la discarica di Bellolampo in qualche modo ne è l'emblema.

In Sicilia il settore dei rifiuti si caratterizza perché esso stesso organizzato per delinquere.

È la più eclatante manifestazione della legge dell'illegalità, cioè l'illegalità si è fatta norma che permea negli aspetti più minuti e capillari qualsivoglia aspetto afferente al ciclo dei rifiuti.

Il sistema si pone come obiettivo non già lo smaltimento dei rifiuti, ma il «non smaltimento» dei rifiuti medesimi.

Il rifiuto, infatti, in questo paradossale sistema, è esso stesso la ricchezza e come tale va conservato e tutelato affinché non si disperda.

La vicenda relativa al percolato prodotto dalla discarica di Bellolampo è un esempio lampante di come il rifiuto (che in quel caso ha anche determinato una situazione di disastro ambientale) si trasformi in "ricchezza", e consenta di far conseguire illeciti profitti alla criminalità organizzata e non.

A questo punto appare talmente organizzato il disordine organizzativo da far nascere la fondata opinione che esso stesso sia intenzionalmente architettato al fine di funzionare come generale giustificazione per l'inefficienza di ciascuna articolazione della macchina burocratica, in modo che ciascun ufficio possa giustificare la propria inefficienza con la presunta inefficienza di un altro ufficio, e così via all'infinito, in una perversa spirale e comunque in modo da far perdere a chi eventualmente volesse capirci qualcosa il bandolo della matassa.

Il ciclo dei rifiuti in Sicilia è un esempio di «disfunzione organizzata».

Si tratta di un sistema che si fonda su una materia apparentemente assai dura, ma in realtà assai fragile, come l'argilla, e riesce a preservarsi nella misura in cui nessun serio meccanismo di tutela svolga la sua funzione.

Laddove fosse minimamente efficace un'attività programmatica di controlli preventivi, l'intero sistema crollerebbe.

Ebbene, il sistema in deroga non farebbe altro che ulteriormente legittimare lo stato attuale di cose, provocando ulteriori metastasi nel sistema.

Quali le soluzioni? In questo contesto l'estrema ratio della norma penale assolve alla sua funzione di prevenzione generale e speciale e di retribuzione del male compiuto.

Vanno, come evidenziato da diversi procuratori della Repubblica nel corso delle audizioni, potenziati gli strumenti di accertamento, sia nella fase preventiva, sia nella fase propriamente investigativa.

Solo in questo modo è possibile avviare tutte quelle attività di verifica che farebbero crollare, come un castello di sabbia, il sistema dell'illegalità che caratterizza il settore dei rifiuti nella regione.

La vicenda dei termovalorizzatori, poi, fornisce uno spaccato allucinante della situazione in Sicilia perché dimostra come la criminalità organizzata abbia una straordinaria capacità di avere contezza di quelli che sono gli affari e questo presuppone l'esistenza di un'area di contiguità estremamente estesa e consolidata che abbraccia interi settori delle professioni, della politica e della pubblica amministrazione.

Laddove la criminalità organizzata fosse riuscita effettivamente ad ottenere la gestione dei termovalorizzatori, tutte le varie fasi del ciclo dei rifiuti in Sicilia ne sarebbero state condizionate.

L'aspetto particolarmente allarmante della vicenda è che il settore dei rifiuti non è paragonabile ad altri settori dell'economia, nei quali pure la criminalità organizzata è riuscita ad infiltrarsi in Sicilia, in quanto si tratta di un settore che attiene al soddisfacimento di quelli che sono i bisogni primari dell'uomo, ossia la propria salute e la salvaguardia ambientale.

La gestione da parte della criminalità organizzata dell'intero ciclo dei rifiuti in Sicilia, attraverso la realizzazione e la gestione dei termovalorizzatori, avrebbe avuto conseguenze disastrose non solo per l'economia del settore, ma soprattutto per la salute dei cittadini siciliani e per l'ambiente.

In questo senso certamente meritoria è stata la scelta del governo attuale della regione siciliana di presentare presso gli uffici della procura della Repubblica di Palermo un dossier nel quale sono stati evidenziati gli elementi di distorsione della procedura per l'aggiudicazione della gara concernente i termovalorizzatori sia sotto il profilo prettamente amministrativo che sotto il profilo delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata (con conseguente nullità delle convenzioni stipulate dal commissario delegato).

La summenzionata denuncia ha consentito l'apertura dell'indagine presso la procura di Palermo, ove, fino a quel momento, non era stato aperto alcun procedimento penale in merito a questa vicenda. Si tratta di una circostanza, questa, che non deve meravigliare, non potendo l'autorità giudiziaria avviare indagini meramente esplorative e in assenza di una notizia di reato.

Vanno altresì apprezzati alcuni recenti sforzi della regione di introdurre norme rigorose con la previsione di altrettante rigorose sanzioni in caso di mancata osservanza da parte dei destinatari.

Assolutamente inutile, anzi deleteria, appare allo stato la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti e la nomina di un commissario

delegato, come peraltro avvenuto in passato senza alcun risultato, se non quello di alimentare l'emergenza medesima e quindi l'inefficienza nel settore.

La strada da seguire è allora quella della rigorosa applicazione delle norme, del potenziamento dei sistemi di controllo esterni ed interni, della formazione di polizia giudiziaria specializzata ed attrezzata per questo tipo di indagini, della applicazione delle sanzioni penali (le sole che hanno una efficacia specialpreventiva e generalpreventiva), della possibilità per l'autorità giudiziaria di utilizzare tutti gli strumenti investigativi che il codice di procedura penale prevede per la ricerca della prova.